

Articolo 37

## Sale da cinema

Alle sale da cinema che proiettano pellicole cinematografiche a titolo professionale e ai lavoratori in esse occupati si applicano l'articolo 4, per la notte fino alle 02.00 e per tutta la domenica, nonché l'articolo 12 capoverso 2.

### Campo d'applicazione

Queste disposizioni speciali sono applicabili a tutte le sale da cinema nelle quali, dietro remunerazione, sono proiettate pellicole cinematografiche per un vasto pubblico. Esse sono applicabili anche ad aziende che svolgono un'attività temporanea o stagionale di proiezione cinematografica (ad es. i cinema all'aperto) o alle installazioni permanenti che fanno parte di un'altra struttura fissa (ad es. i musei). Non sono invece applicabili alle installazioni temporanee necessarie per la proiezione di pellicole cinematografiche nel contesto di un'altra manifestazione temporanea (ad es. una fiera).

### Disposizioni speciali applicabili

#### Articolo 4

Le sale da cinema possono, senza autorizzazione ufficiale, ricorrere al lavoro notturno fino alle 02.00. L'occupazione oltre questo orario è invece sogget-

ta all'obbligo di autorizzazione (ad es. proiezioni notturne durante il fine settimana). Le sale da cinema possono, senza un'autorizzazione ufficiale, ricorrere a pieno titolo al lavoro domenicale.

È opportuno rammentare che l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione riguarda unicamente l'occupazione di lavoratori. Per la gestione di sale da cinema in generale o durante la notte o la domenica vanno in ogni caso osservate ulteriori prescrizioni cantonali o comunali.

#### Articolo 12 capoverso 2

Le persone che lavorano nelle sale da cinema hanno diritto ad almeno 12 domeniche libere per anno civile. Le domeniche libere che cadono durante le ferie minime legali non possono essere computate alle domeniche libere da accordare. Nelle settimane in cui si lavora la domenica deve essere accordato immediatamente dopo il riposo giornaliero un riposo settimanale di 36 ore (per complessive 47 ore).